



332/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79286**/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato il
omissis a omissis (omissis) e residente in omissis
(omissis), via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso,
come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea
Lippi (C.F. LPPNDR72E18H501X), pec
andrealippi@ordineavvocatiroma.org; fax 0637354150)
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
sito in Roma in via A. Baiamonti, n. 4;
- *ricorrente* -

CONTRO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- il **Ministero dell'economia e delle finanze** in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma via dei Portoghesi, n. 12, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio dalla - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Domenico Taddeo - C.F. TDDNC67E22F839F - nonché dai propri dipendenti ai sensi di legge, domiciliato in Roma 00154 - via F. A. Pigafetta n. 22 - PEC: rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it;

- *resistente*;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 13.3.2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Andrea Lippi per la parte ricorrente, mentre nessuno è comparso per il Ministero, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 21.1.2022, parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere - previa disapplicazione del silenzio -rigetto - il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione della Indennità Integrativa Speciale

e delle 13me mensilità nella misura integrale ex tunc, dalla data di decorrenza del rapporto pensionistico, sul trattamento economico di pensione tabellare iscr. n. 16208325, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di giudizio il procuratore si dichiara antistatario.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 11.10.2023, il MEF ha chiesto il rigetto del ricorso, da ritenersi infondato alla luce della normativa vigente, siccome interpretata dalle circolari ministeriali.

3. In data 23.10.2023 parte ricorrente depositava breve memoria con cui ribadiva le conclusioni rassegnate con il ricorso

4. In esito all'udienza del 15.11.2023, questo Giudice, con ordinanza in pari data, n. 173/2023, ordinava alla parte ricorrente di depositare, nel termine perentorio di gg. 45 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza, al deposito della documentazione attestante l'effettiva rituale notificazione, a cura della parte ricorrente medesima, all'Amministrazione destinataria del decreto di fissazione di udienza, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. In data 18.1.2024 parte ricorrente dava esecuzione all'ordinanza sopra menzionata.

6. In data 29.2.2024 parte ricorrente depositava memoria note conclusive.

7. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso è espressamente diretto avverso il silenzio - rigetto formatosi sull'istanza in data 27.10.2020 al fine di ottenere l'integrale corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

3. In relazione al beneficio pensionistico ora menzionato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 153 c.g.c..

3.1 Dagli atti processuali emerge che parte ricorrente ha presentato alla RTS istanza per il riconoscimento di detto integrale beneficio in data 27.10.2020.

Ciò posto, è pacifico dagli atti di causa depositati che, in seguito alla presentazione di detta domanda, la RTS non abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) sulla stessa né consta che il ricorrente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'amministrazione - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione medesima.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Deve al riguardo precisarsi che non appare potersi considerare valida la diffida contenuta già nell'istanza *de qua*. Ciò in quanto la menzionata disposizione codicistica prevede espressamente una "formale diffida", cioè un atto autonomo e distinto dall'istanza iniziale, atto che, per necessità logico giuridica deve essere formato dopo la scadenza del termine del procedimento (stabilito negli atti normativi o generali a ciò abilitati).

Invero, la disposizione ora citata espressamente prevede sanziona con l'inammissibilità le domande *"per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere"*. Tale espressione evidentemente richiama in via generale, quantomeno analogica, l'archetipo di cui all'art. 25 D.P.R. n. 3 del 1957, (con le integrazioni medio tempore

legislativamente intervenute in ordine alla modalità di notificazione tramite p.e.c.).

Ne consegue che la diffida contenuta nell'istanza iniziale (che corrisponde piuttosto a quanto avviene normalmente nei rapporti privati) non possa integrare la "formale diffida" che deve recare il termine a provvedere (termine ulteriore rispetto a quello ordinario del procedimento amministrativo di che trattasi).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.2 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253).

Da tale orientamento, non si ravvisano motivi per discostarsi - data l'impossibilità di disapplicare la norma primaria di cui al menzionato art. 153 c.g.c..

4. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

5. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.07.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03